

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4657

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2000

—————

Norme per favorire l’esercizio del diritto di voto
degli elettori privi della vista

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È nella consapevolezza generale che il libero e autonomo esercizio del diritto di voto è uno dei fondamentali principi democratici tutelati dall'ordinamento della Repubblica italiana.

Tale assunto è talmente radicato nella nostra cultura che quasi si considera ovvio il fatto che sia stata adottata ogni necessaria e opportuna misura per la sua effettiva esplicazione.

Infatti, il nostro ordinamento prevede norme a tutela della inviolabilità e segretezza del voto di tutti gli elettori, ma anche norme particolari per tutelare e facilitare l'esercizio del diritto di voto delle persone handicappate, previste con l'apposita legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, anche mediante la previsione di agevolazioni per il trasporto ai seggi.

Nonostante tali previsioni normative siano in vigore da tempo, di fatto, non sono state ancora approntate idonee misure in favore di quei cittadini che, essendo privi della vista, non sono in grado di esercitare autonomamente il diritto di voto, se non per il tramite e con l'ausilio di un accompagnatore.

Tale situazione deve però essere assolutamente superata, in quanto comporta il sacrificio di esigenze e principi che la nostra società non può ignorare.

È infatti di fondamentale rilevanza che uno Stato democratico tuteli la dignità e

l'autonomia di cittadini che, con la previsione degli opportuni accorgimenti, potrebbero esercitare il proprio diritto di voto senza bisogno di alcun accompagnatore, ma in modo indipendente.

Tali determinazioni sono quindi improcrastinabili.

Pertanto, in attesa della generalizzata adozione di ulteriori sistemi di votazione complementari a quello tradizionale, come il voto elettronico, che potrebbero rappresentare ulteriori mezzi di agevolazione, occorre adeguare il vigente sistema alle esigenze anzidette mediante l'utilizzazione del metodo di scrittura e lettura per ciechi «*braille*».

Da qui la necessità di predisporre un numero sufficiente di schede di voto per le future consultazioni elettorali che contengano, oltre le normali indicazioni grafiche, anche idonee indicazioni in caratteri «*braille*» per consentire agli elettori privi della vista una facile lettura della scheda stessa, senza dover necessariamente ricorrere all'ausilio di terze persone.

Sembra doveroso che una società civile intervenga anche attraverso tali misure per salvaguardare un fondamentale principio di democrazia e solidarietà, andando incontro a quelle che sono le esigenze delle persone più deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica garantisce la piena autonomia dell'esercizio del diritto di voto per gli elettori privi della vista.

Art. 2.

(Modalità)

1. Per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori privi della vista, con le stesse modalità e condizioni previste per la generalità degli elettori, devono essere loro assegnate apposite schede di votazione nelle quali siano riportate idonee indicazioni in carattere di scrittura «*braille*».

2. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 1 ed al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.